PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3209 di martedì 26 novembre 2013

Interpello: valutazione dei rischi e formazione nel lavoro a domicilio

La Commissione per gli interpelli risponde a un quesito sull'obbligo di formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori a domicilio. Quale formazione deve essere fornita? Il domicilio deve essere oggetto di valutazione dei rischi?

Roma, 26 Nov ? Raramente ci si occupa della prevenzione dei rischi in alcune tipologie contrattuali lavorative come il **lavoro a domicilio**, in cui la prestazione è resa al domicilio del lavoratore o in locali di cui il lavoratore abbia la disponibilità, o il **telelavoro**. Fenomeno, quest'ultimo, complesso, e - come ricordato nell'indagine " Lavoro in ambiente domestico, telelavoro e lavoro a progetto: linee guida e buone prassi per la prevenzione dai rischi, anche in chiave comparata, alla luce della riforma del mercato del lavoro in Italia" ? contrassegnato dall'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, dall'indipendenza dall'ufficio e dalla possibilità di rimanere in comunicazione, grazie alle reti, con il datore di lavoro, i superiori ed i colleghi.

Soffermandoci in particolare sul **lavoro a domicilio** quali sono le tutele per il lavoratore e le responsabilità del datore di lavoro?

A rispondere parzialmente a questa domanda è intervenuto l'**Interpello n. 13/2013 del 24 ottobre 2013** in risposta da un quesito posto alla **Commissione per gli interpelli** - prevista dall'articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro ? dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). Quesito che si sofferma in specifico sull'obbligo di formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori a domicilio.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0331] ?#>

Presentiamo il **quesito**.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per sapere "*se per i lavoratori a domicilio, che risultano dipendenti di un'azienda, ma che hanno come luogo di lavoro la propria abitazione, il datore di lavoro debba .fornire a proprie spese tutta l'informazione, la formazione e l'addestramento previsto per i lavoratori dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare la formazione prevista dai recenti accordi Stato-Regioni e la formazione per addetto al primo soccorso e addetto all'antincendio"*.

Inoltre il CNI chiede alla Commissione se l'abitazione del lavoratore "*sia da considerarsi a tutti gli effetti un luogo di lavoro, cosi come definito dal D.Lgs. n. 81/2008, e debba pertanto essere oggetto di valutazione dei rischi, da parte del datore di lavoro*".

A questo proposito la Commissione fa alcune distinzioni e ricorda quanto indicato dalla **normativa**.

Il lavoro a domicilio infatti "può essere reso sia in **forma subordinata** sia in **forma autonoma**".
È da ritenersi in forma subordinata "nei casi in cui il lavoratore é tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da svolgere".
Il vincolo di subordinazione non sussiste invece "qualora il lavoratore a domicilio organizzi e conduca il lavoro in maniera autonoma".

Inoltre dal punto di vista della **tutela della salute e della sicurezza** nei luoghi di lavoro, l'art. 3, comma 9, del Decreto legislativo 81/2008 prevede che "*fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio*

ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III".

Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti **indicazioni**.

La Commissione ritiene che il datore di lavoro è "**tenuto a fornire un'adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio**".

Inoltre "**il domicilio non è considerato luogo di lavoro**, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008".

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 13/2013 con risposta del 24 ottobre 2013 al Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Prot. 37/0018696/MA007.A001 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito sull'obbligo di formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori a domicilio.

RTM

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.